



**AGENZIA DELLE DOGANE  
E DEI MONOPOLI**



**CAPITANERIA DI  
PORTO  
VIAREGGIO**

DIREZIONE INTERREGIONALE PER LA TOSCANA,  
LA SARDEGNA E L'UMBRIA  
UFFICIO DELLE DOGANE DI PISA

**PROTOCOLLO D'INTESA  
TRA L'UFFICIO DELLE DOGANE DI PISA  
E LA CAPITANERIA DI PORTO DI VIAREGGIO**

**VISTI**

**Normativa in materia di ammissione temporanea**

- La Convenzione di Istanbul del 26 giugno 1990 ratificata con Legge 26 ottobre 1995 n. 479 che regola l'ammissione temporanea di merci con annessi;
- Il Regolamento (CEE) n. 2913/1992 che istituisce un codice doganale comunitario ed in particolare l'art. 137 e seguenti che disciplinano l'ammissione temporanea;
- Il Regolamento (CE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione (codice doganale aggiornato) ed in particolare l'art. 250 e seguenti che disciplinano l'ammissione temporanea ;
- Il Regolamento (CEE) n. 2454/1993 (DAC) che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il Codice doganale comunitario ed in particolare l'art. 553 e seguenti che disciplinano l'ammissione temporanea;
- Il Regolamento (CE) n. 993/2001 recante modificazioni del Regolamento (CE) n.2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ed in particolare l'art.553 e seguenti che disciplinano l'ammissione temporanea;
- Il Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale" ed in particolare l'art. 214 e seguenti relativi all'ammissione temporanea;
- La circolare n.30D del 28 giugno 2001 dell'Agenzia delle Dogane – Area Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti – punto N relativa all'ammissione temporanea dei mezzi di trasporto marittimi e fluviali;
- La nota ministeriale prot. n.4499 del 14.01.2002 dell'Agenzia delle Dogane – Area Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti delle relativa all'ammissione temporanea delle imbarcazioni da diporto art. 562, lett. e del regolamento (CE) n. 993/2001 recante modifiche alle DAC;
- La circolare n.26 – prot. n. 424/IX del 1° settembre 1981 – parte 4 che modifica ed integra norme contenute nel Titolo IV, capo IV del TULD – Traffico internazionale.

**Normativa in materia di accise**

- Il Decreto Legislativo 26 ottobre 1995 n° 504 e ss.mm. "Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulle produzioni e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative;

### Normativa in materia di provviste di bordo

- Il Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale” ed in particolare l’art. 252 e seguenti riguardanti provviste di bordo delle navi;
- La circolare n.62 del 3 novembre 1973 del Ministero delle Finanze – parte n. 3 relativa al trattamento fiscale delle provviste e delle dotazioni di bordo.

### Normativa in materia di sicurezza della navigazione

- Il D.lgs n. 196/2005 e ss.mm.ii. relativo all’ “Attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all’istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale”;
- Il D.lgs n. 171/2005 recante "Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172" ed il regolamento di attuazione di cui al D.M. n. 146/2008 relativo a “Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto”
- Il D.lgs n. 53/2011 relativo all’“Attuazione della direttiva 2009/16/CE recante le norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri”;
- Il Codice della Navigazione approvato con R.D. del 30 marzo 1942 n. 327, aggiornato al Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 133 ed in particolare gli artt. 179 e ss del Codice della navigazione relativi alle formalità di arrivo e partenza delle navi ;
- L’art.104 comma 1° lett. v) del D.lgs 112/1998, il quale stabilisce che sono mantenute in capo allo Stato le funzioni relative alla sicurezza della navigazione e relativa disciplina nonché l’art. 3 della legge 84/84 in base al quale tali competenze, attribuite al Ministero Infrastrutture e dei Trasporti, sono esercitate dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
- Il P.R.P. del Porto di Viareggio, approvato con del C.R. Toscana n. 26 del 14.02.07;
- Le circolari del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti relative alle formalità di arrivo e partenza degli yacht richiamate nell’ultima emanata in data 8.08.2014;
- L’Ordinanza n. 98/2010 relativa alle “Comunicazioni obbligatorie via radio - Incremento disposizioni security nel porto di Viareggio” ove viene prescritto tra l’altro che “le unità in ingresso dovranno contattare la Sala operativa della Capitaneria prima di entrare in rada1, così come definita nell’ordinanza 01/88 in premessa richiamata, mentre le unità in uscita dovranno contattare la Capitaneria di Porto di Viareggio, prima di mollare gli ormeggi e allontanarsi dalla banchina, ovvero, se del caso, prima di tirare su l’ancora.”;
- L’Ordinanza n. 104/2002 in data 28.09.2002 relativa all’ approvazione del "Regolamento per le attività di bunkeraggio nel Porto di Viareggio” c.m. da ultimo con Ordinanza della Capitaneria di porto di Viareggio n. 156/2014 in data 12.08.2014;
- L’Ordinanza n. 28/2014 in data 20.02.2014 relativa al “Regolamento per la disciplina dell’accosto e dello stazionamento delle unità ai lavori presso le banchine pubbliche del porto di Viareggio”;
- la PSC Circular n. 61 “elegibility of yachts” del Segretariato del Paris Mou.

### **CONSIDERATO**

- che presso il Porto di Viareggio esiste un traffico di unità da diporto cosiddette “*pleasure*” battenti bandiera extracomunitaria e provenienti da Paesi Terzi;
- che il medesimo porto è da considerarsi un “porto aperto” per mancanza di una adeguata recinzione;

- che, attualmente, non è ancora stata realizzata la banchina commerciale in previsione del vigente Piano Regolatore portuale come in premessa richiamato;

### **SI CONDIVIDE**

la necessità di un'azione congiunta e coordinata tra i funzionari dell'Ufficio delle Dogane di Pisa – Sezione Operativa Territoriale di Viareggio ed il Comando della Capitaneria di Porto di Viareggio per migliorare il contrasto alle violazioni delle norme di natura tributaria ed extratributaria (norme fiscali, ambientali, sanitarie e di sicurezza della navigazione, anche per i profili amministrativi di competenza quali l'obbligatorietà dell'espletamento delle formalità previste);

### **SI CONCORDA**

l'opportunità di procedere periodicamente e, laddove ritenuto opportuno e necessario, congiuntamente a controlli su unità da diporto cosiddette “*pleasure*” battenti bandiera extracomunitaria e provenienti da Paesi Terzi presenti presso il Porto di Viareggio.

### **ARTICOLO 1**

#### **Finalità del protocollo d'intesa**

Le finalità del presente protocollo d'intesa sono:

- facilitare lo scambio di informazioni al fine di rafforzare gli strumenti per la lotta agli illeciti per i profili di rispettiva competenza con l'individuazione delle aree di intervento nel porto di Viareggio;
- migliorare la cooperazione tra dell'Ufficio delle Dogane di Pisa – Sezione Operativa Territoriale di Viareggio ed il Comando della Capitaneria di Porto di Viareggio per implementare ulteriormente il rispetto delle vigenti normative in premessa richiamate ed eventualmente reprimere i conseguenti illeciti.

### **ARTICOLO 2**

#### **Misure di carattere generale**

L'Ufficio delle Dogane di Pisa – Sezione Operativa Territoriale di Viareggio ed il Comando della Capitaneria di Porto di Viareggio mettono a disposizione, al fine del raggiungimento degli obiettivi sopra esposti:

- le proprie risorse professionali e tecnologiche;
- le informazioni presenti nei propri registri e banche dati, nel rispetto delle norme vigenti, dell'Unione Europea e nazionali, in materia di protezione e riservatezza dei dati;

### **ARTICOLO 3**

#### **Misure di carattere amministrativo**

Al fine di perseguire gli obiettivi individuati all'art. 1 soprarichiamato, le Parti convengono quanto segue.

La Capitaneria di Porto di Viareggio provvederà ad inviare, preferibilmente in formato digitale via email alla Sezione Operativa Territoriale di Viareggio:

1. informazioni sintetiche sul rilascio del c.d. “costituito in arrivo per il naviglio da diporto”;

2. informazioni sintetiche sulle unità da passeggeri (eventuali *cruise ships*) e yacht commerciali che hanno espletato le formalità di arrivo e partenza presso la Capitaneria di porto di Viareggio;
3. informazioni sintetiche sul rilascio dei libretti di controllo carburante rilasciati e sui giornali “partenze ed arrivi rilasciati” dalla Capitaneria di porto di Viareggio.

Parimenti l'Ufficio delle Dogane di Pisa – Sezione Operativa Territoriale di Viareggio provvederà ad inviare, preferibilmente in formato digitale via email alla Capitaneria di Porto di Viareggio:

1. informazioni sintetiche sulle unità da diporto che hanno effettuato pratiche di interesse con l'Ufficio, inviandone all'uopo comunicazione.

#### **ARTICOLO 4** **Misure di carattere operativo**

I funzionari in servizio presso l'Ufficio delle Dogane di Pisa – Sezione Operativa Territoriale di Viareggio ed i militari della Capitaneria di Porto di Viareggio, con cadenza periodica, si riuniranno per :

- esporre e valutare particolari situazioni verificatesi nell'ultimo periodo presso gli uffici di appartenenza;
- individuare le imbarcazioni attraccate e/o ormeggiate;
- esaminare l'opportunità di un controllo accurato di almeno una delle imbarcazioni individuate per riscontrare la regolare applicazione della normativa tributaria ed extratributaria la cui applicazione è demandata all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
- effettuare, successivamente, i controlli delle unità da diporto presso il porto di Viareggio.

Dei medesimi controlli verrà redatto apposito processo verbale di sopralluogo e/o di constatazione.

#### **ARTICOLO 5** **Disposizioni comuni**

Laddove le Parti, nell'attività di accertamento delle violazioni di loro competenza, rilevassero violazioni di norme che esulano dalle attribuzioni di istituto, in quanto pubblici ufficiali, hanno l'obbligo di denunciarle alle Autorità competenti.

#### **ARTICOLO 6** **Monitoraggio del protocollo d'intesa**

Le parti concordano che si procederà ad una valutazione periodica e congiunta dei risultati delle iniziative poste in essere, al fine di ogni eventuale sviluppo o rimodulazione delle medesime e delle linee generali e specifiche della cooperazione avviata.

Per l'Ufficio delle Dogane di Pisa

Il Direttore  
Dott. Giovanni Parisi

Per la Capitaneria di Porto di Viareggio

Il Comandante  
C.F. (CP) Davide ODDONE